

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2402 del 25/05/2020
Oggetto	ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DITTA CLEAN SERVICE SOC. COOP. - IMPIANTO IN COMUNE DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2483 del 25/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 15237/2019

OGGETTO: Archiviazione istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "CLEAN SERVICE EMILIA SOC. COOP." ai sensi del DPR 59/2013 relativa all'impianto di gestione rifiuti da ubicarsi in Comune di Luzzara (RE) – Via Meuccio Ruini n.4.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Clean Service Emilia Soc. Coop**" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Brodolini n. 5** – provincia di Reggio Emilia, per attività di gestione rifiuti da svolgersi in stabilimento in Comune di **Luzzara – Via Meuccio Ruini n. 4** – provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti dell'ARPAE con protocollo n. PG/2019/75151 del 13/05/2019 e successive integrazioni volontarie acquisite al protocollo n. PG/2019/95887 del 18/06/2019 e n. PG/2019/165180 del 25/10/2019;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06, dei rifiuti in specifico relativamente a fasi del recupero di rifiuti consistenti nella frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), derivanti dalla raccolta porta a porta nei Comuni di Suzzara e Motteggiana - Provincia di Mantova, nella regione Lombardia propedeutico al successivo avvio dei rifiuti medesimi in un impianto di recupero ubicato a Mantova;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Dato atto della comunicazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., trasmessa dalla Scrivente ARPAE con protocollo n. PG/2019/197035 del 23/12/2019 con la quale si informava la Ditta che l'istanza in oggetto non possedeva i requisiti previsti in quanto trattasi di centro di stoccaggio intermedio, quale fase di "avvio al recupero" di rifiuti urbani prodotti nella regione Lombardia, non ricompresa nell'organizzazione regionale dell'Emilia-Romagna del Servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nel caso specifico facendo parte del servizio della regione Lombardia;

Richiamata la successiva comunicazione della Scrivente Agenzia, protocollo n. PG/2019/197197 del 23/12/2019, con la quale, tenuto conto del periodo di festività, si concedevano alla Ditta 30 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

Preso atto che la Ditta in parola ha trasmesso le proprie osservazioni in data 24/01/2020, acquisite da ARPAE al protocollo n. PG/2020/11432;

Dato atto altresì della nota protocollo n. PG/2020/37493 del 09/03/2020 con la quale la Scrivente Agenzia ha risposto alle osservazioni della Ditta, ribadendo che l'attività di avvio a recupero rifiuti oggetto della richiesta

di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), assieme alle altre operazioni e trattamenti preliminari indicati dalla norma, in particolare dall'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 (*"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è soggetto a regolazione pubblica e rientra nella privativa del Concessionario del servizio pubblico che in quanto tale è l'unico a poter operare nel bacino gestionale, come individuato dalla Regione Emilia-Romagna e necessità di un'Intesa tra le Regioni interessate ai sensi dell'art. 200, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto pertanto che la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) per titolo abilitativo iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06, presentata dalla Ditta **Clean Service Emilia Soc. Coop** sia improcedibile in quanto l'attività di avvio al recupero rifiuti in essa ricompresa non può essere assentita sopra esposte, come comunicato alla ditta;

Visto l'art.2 comma 1 della L.241/90 e s.m.i;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il responsabile dell'unità autorizzazioni complesse , rifiuti ed effluenti;

determina

l'archiviazione, per le motivazioni esplicitate in premessa, della domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"Clean Service Emilia Soc. Coop"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Brodolini n. 5** – Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento da ubicarsi in Comune di **Luzzara – Via Meuccio Ruini n. 4** – Provincia di Reggio Emilia.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.